Prot. n. 1337 del 31.07.2018

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
POLO REGIONALE PER I SITI CULTURALI DELLE ISOLE EOLIE – PARCO ARCHEOLOIGICO E MUSEO BERNABO' BREA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
GRUPPO DI FATTO
SEZIONE DI MESSINA

CONVENZIONE

tra Servizio 28 "Polo Regionale per i siti culturali delle Isole Eolie – Parco Archeologico e Museo Bernabò Brea"

e

Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina

C.I.G. ZA724860D0

L'anno 2018, addì 30 del mese di Luglio in Messina presso la sede dell'Associazione di volontariato "Gruppo du Fatto ANC Messina), con sede legale in Messina, Via San Giovanni di Malta, n. 1/b;

TRA

il **Polo Regionale delle Isole Eolie per i siti culturali – Parco Archeologico e Museo "Luigi Bernabò Brea"** , codice fiscale 80012000826 rappresentato dall' Arch. Rosario Vilardo, nato a Messina il 06/11/1959, ivi domiciliata per la carica;

E

l'**Associazione di volontariato "Gruppo di Fatto ANC Messina" costituita nell'ambito della Sezione ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) Sezione di Messina, con sede legale in Messina, Via San Giovanni di Malta, n. 1/B**, codice fiscale 971064200835, costituita con atto registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 dell'Agenzia delle Entrate di Messina, rappresentata dal Luogotenente Dott. Armando Pesco, nato a Palermo (PA) il 12.12.1950, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione;

P R E M E S S O C H E

- la Legge-Quadro sul Volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di Volontariato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo" promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli enti pubblici;
- in conformità ai suddetti principi è stata emanata la L.R. n. 22 del 7 giugno 1994 recante "Norme sulla **valorizzazione delle attività di Volontariato";**

- ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l'art. 16 della L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 autorizza a "stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 7 giugno 1994, le convenzioni di cui all'art. 10 della medesima legge";
- ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l'art. 112 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le "Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali";
- il Volontariato, sia quello con obiettivi a raggio di azione prevalentemente locale sia quello delle grandi realtà nazionali, sempre più rappresenta uno strumento qualificato e propositivo in molti campi;
- i beni culturali, oltre ad essere elemento fondamentale della conoscenza e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni, rappresentano una grande risorsa economica della Regione;
- il Volontariato, con le sue grandi risorse umane e con la forte passione civile che lo caratterizza, può contribuire a migliorare il funzionamento di musei, biblioteche, parchi archeologici e, più in generale, luoghi di interesse culturale, ambientale e storico;
- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione ed alla fruizione del patrimonio storico-culturale ed ambientale della nostra area, promuovendo l'accezione del bene culturale come bene comune di tutti i cittadini;
- l'esperienza e l'entusiasmo dei Volontari possono essere messi in campo a supporto del personale preposto alla tutela, per incrementare le opportunità di fruizione, le potenzialità economiche e la qualità del "servizio culturale" offerto;
- con nota prot. n. 58 del 15.01.2018 la Direzione del Servizio 28 ha rappresentato al Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. la possibilità e l'esigenza di stipulare apposita convenzione con l'Associazione di volontariato di che trattasi ai fini dell'espletamento di compiti ausiliari a supporto del personale di vigilanza richiedendo, contestualmente, la prenotazione dell'impegno di spesa per la liquidazione del rimborso spese, prevista in €/h 4,00 a persona;
- che con nota prot. n. 27498 del 20.06.2018, debitamente registrata dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. e dell'I.S. il Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. ha disposto la prenotazione d'impegno di spesa della complessiva somma di € 7.360,00, corrispondente ad un monte ore di 1840, ed autorizzato il Polo alla stipula di apposita convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2
(Oggetto della Convenzione)

L'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato, C.F.971064200835, costituita conformemente al disposto dell'art. 3 della Legge Quadro, con Atto Costitutivo registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina, si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli - tramite propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Attraverso l'opera di detta soci volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, il Polo nello svolgimento delle attività connesse alla fruizione e alla vigilanza dei beni culturali, potrà usufruire di un servizio ausiliario di supporto svolto dall'Associazione, sulla base di un programma che sarà formalmente redatto dal Direttore del Polo con il Presidente dell'Associazione.

In particolare, detti Volontari cureranno tra l'altro:

- l'assistenza alla fruizione con specifici compiti inerenti la vigilanza;
- l'accoglienza del pubblico e la verifica del titolo d'accesso e nel caso di aree a fruizione gratuita curerà la raccolta delle firme dei visitatori in apposito registro al fine di documentarne la fruizione.;

Art. 3

(Adempimenti relativi allo svolgimento dell'attività)

I volontari, nel rendere la loro prestazione secondo il programma di cui al superiore art. 2, dovranno apporre la loro firma di entrata e di uscita in un apposito registro, la cui tenuta sarà curata dall'Associazione e validata dalla Direzione del Polo. Il Presidente dell'Associazione, firmatario della presente Convenzione, è responsabile del funzionamento dei servizi di Volontariato ed è tenuta ad operare in stretta collaborazione con il Direttore.

I Volontari sono comunque tenuti al rispetto e alla ottemperanza delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. Le modalità organizzative "interne" dell'Associazione sono stabilite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

Il coordinamento del servizio disciplinato dalla presente Convenzione rimane, con la supervisione del Polo, a carico del Presidente (o di un suo delegato) che si impegna a garantire l'adeguatezza della professionalità degli operatori alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture presso le quali operano.

Art. 4

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti siano forniti di copertura assicurativa contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n.266, in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, come da polizza **n. 150073167** stipulata con la compagnia di assicurazione UNIPOLSAI.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e gli oneri sono a carico dell'Associazione.

L'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, a copertura di ogni spesa derivante dalla prestazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, vi compresa la stipula della sopra citata polizza assicurativa, nonché di ogni altro onere, corrisponderà all'Associazione il rimborso di € 7.360,00 (settemilatrecentosessanta/00) calcolato sulla base di un rimborso orario di € 4,00 (cfr. la circolare del D.G. n. 28 del 21/11/2011 prot. n. 9460, di reitero

della Dipartimentale prot. n. 78184 del 16.10.2008), moltiplicato per un monte complessivo di n. 1840 ore.
Il rimborso spese sarà corrisposto in unica soluzione, ad avvenuto espletamento dell'attività nel periodo stabilito dalla presente convenzione e previo formale riconoscimento, da parte del Direttore del Polo, della qualità dell'attività realizzata nonché previo accreditamento della somma da parte del competente Dipartimento sul conto corrente indicato dall'Associazione e dedicato ai contratti pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.), L'Amministrazione Regionale si obbliga a corrispondere i pagamenti come sopra descritti e secondo le prescrizioni derivanti dalle norme di contabilità tese a garantire la regolare copertura finanziaria compatibilmente con gli impegni da assumere nel proprio bilancio.

Art. 5
(Luogo dell'esecuzione)

Il Servizio dovrà essere prestato presso i siti e le aree archeologiche di pertinenza dell'Istituto (Edifici museali dell'Acropoli, Contrada Diana, eventualmente Sezioni Distaccate di Filicudi e Panarea), con l'impegno dei volontari indicati in apposito elenco. Per custodire effetti personali, vestiario, cassetta sanitaria e tutto quanto altro occorra per il corretto svolgimento dell'attività di volontariato, durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, l'Istituto metterà a disposizione dell'ANC idonei spazi.. Sarà cura dell'Associazione garantire il decoro dello spazio e la pulizia giornaliera.

Art. 6
(Natura del rapporto)

I Volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito, e pertanto né a loro né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, fatto salvo il rimborso di cui al precedente art. 4. L'attività dei Volontari non potrà in nessun caso configurarsi come sostitutiva di quella del personale del Servizio, né creare presupposti per rapporti lavorativi nell'ambito dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'I.S.

Art. 7
(Durata)

La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di stipula fino a tutto il 31.12.2018, fermo restando il limite massimo del numero di ore fissate all'art. 4. Laddove, al fine di fare fronte alle esigenze di fruizione e valorizzazione delle risorse museali, si ravvisasse la necessità di incrementare il numero delle ore di servizio di volontariato, si potrà, previa verifica della copertura finanziaria ed autorizzazione del superiore Dipartimento, formalizzare l'impegno con un successivo atto aggiuntivo alla presente Convenzione.

Art. 8
(Tesserino di riconoscimento)

L'Associazione provvederà al rilascio, per ciascun Volontario, di apposito tesserino di riconoscimento personale recante la dizione "Volontario per il patrimonio culturale" da esporre in maniera ben visibile durante l'esercizio delle sue funzioni per consentire a chiunque la sua immediata identificazione.

Art. 9

(Norme di comportamento)

L'Associazione, prima dello svolgimento del servizio, provvederà a fornire elenco completo con le generalità, i titoli e le qualificazioni professionali del personale che intende utilizzare. L'Associazione, inoltre, garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio o delle prestazioni specifiche. L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Direzione del Polo delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché di comunicare eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio dei Volontari e la correttezza dei loro comportamenti, particolarmente in relazione all'attività che comporta un diretto contatto con il pubblico, rispettando i diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente Convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite dal Direttore. In particolare i Volontari sono tenuti, nell'espletamento dell'attività disciplinata dalla presente Convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché consoni al comune senso della civile educazione e devono risultare sempre decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona. Ai Volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, né è loro consentito ricevere visite, salvo in casi eccezionali, o utilizzare il telefono se non in caso di assoluta necessità e dietro autorizzazione del Direttore o (in assenza di questi) dell'unità di personale del Servizio seguente in via gerarchica.

I Volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente alle unità di personale del Servizio qualunque situazione d'emergenza, come anche ogni eventuale inconveniente riscontrato durante l'espletamento del servizio. In ogni caso, deve essere garantita la più stretta collaborazione e reciproca assistenza nello svolgimento dei vari servizi tra il personale del Servizio e quello dell'Associazione. Ove venissero accertate violazioni rispetto a quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Presidente dell'Associazione provvederà immediatamente a rimuovere (e possibilmente sostituire) il Volontario, consegnando al Direttore il relativo tesserino di riconoscimento. Durante l'espletamento del servizio ed in ragione delle esigenze logistiche del personale impegnato nelle attività di supporto alla vigilanza, i membri dell'Associazione impiegati nel servizio presso l'ex carcere borbonico potranno utilizzare un locale dotato di servizi igienici, individuato dalla Direzione del Polo.

Art. 10

(Rilascio attestati)

Il Direttore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, ogni attestato relativo all'attività svolta da ciascuno dei singoli Volontari.

Art. 11

(Attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella presente Convenzione e, a tal fine, può disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione di visite ispettive al fine di verificare la corretta

erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste. I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al Presidente dell'Associazione.

Art. 12
(Risoluzione della Convenzione)

Il Polo può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento delle diffida.
L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Polo degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13
(Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010)

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14
(Esenzione imposte)

La presente convenzione redatta in duplice originale è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.

Lipari, lì 30 luglio 2018

per il Polo Regionale delle Isole Eolie per i siti culturali – Parco Archeologico e Museo Bernabò Brea"

F.to Arch. Rosario Vilardo

per l'Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Fatto Sezione di Messina

F.to Ltn Dott. Armando Pesco